

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 gennaio 2020, n. 10 Società Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata "CAMELIA", sita in Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art.1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

Con nota prot. n. 479/R/R/AA-14 del 10/12/2014 il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha trasmesso al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOSA) istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per la CRAP da n. 14 posti letto denominata "AMARILLIDE", sita in Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, allegandovi, tra l'altro, il provvedimento prot. n. 6691/r. del 04/08/2014 con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Specchia:

"Vista l'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenza Psichiatrica (C.R.A.P.) presentata dal sig. Daniele Sabato in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Azienda "Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) (...)

Visto l'art. n° 27 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014;

Vista la L.R. n° 08 del 28.05.2004 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare della Regione Puglia del 27.06.2014 Prot. A00-081/2341/APS1;

Visti gli atti d'Ufficio",

ha autorizzato **"per quanto di competenza** la realizzazione di una struttura del tipo Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP), per un totale di n. 14 (quattordici) posti letto, così come previsto nel Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii."

Con nota prot. n. A00_151/1184 del 03/02/2015 trasmessa al Sindaco, al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Specchia e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE ed al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., il Servizio PAOSA ha precisato quanto segue:

"L'art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, aveva disposto l'abrogazione del comma 3 dell'art. 8-ter, del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 s.m.i. che prevede che per "la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 s.m.i., la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Pertanto, il Servizio APS ha trasmesso, tra gli altri, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali ed al Presidente dell'ANCI PUGLIA, la Circolare Regionale prot. n. AOO_081/2341/APS1 del 27/06/2014, con la quale fu conclusivamente precisato che "alla luce del nuovo assetto normativo, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004, i soggetti pubblici e privati interessati dovranno inoltrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Struttura al Comune competente per territorio, il quale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione senza dover più richiedere alla Regione la preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno".

La legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del succitato decreto ha previsto la soppressione del comma 2 dell'art. 27, che, a sua volta, prevedeva l'abrogazione del comma 3 dell'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i..

Tale soppressione ha comportato, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 sopra citato e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7, L.R. n. 8/2004 s.m.i., a far data dal giorno 18/08/2014.

Per quanto riguarda le autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica regionale di compatibilità, anteriormente a quest'ultima data e nella vigenza del soppresso comma 2 citato, come già precisato con Circolare Regionale prot. n. AOO_081/3197/APS1 del 23/09/2014, indirizzata, tra gli altri ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali ed al Presidente dell'ANCI PUGLIA, si rileva che:

- ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost. "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";
- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;
- la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sorti sulla base della norma non convertita (soppressa);
- secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato "La mancata conversione del d.l. con la

conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un atto nullo, legittima senz'altro l'amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto d.l., risulti difforme dalla normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594)" (v. Cons. Stato, Sez. V – sentenza 20 febbraio 2014 n. 791);

- *l'illegittimità sopravvenuta dell'autorizzazione alla realizzazione non preclude a quest'ultima di esplicitare la propria efficacia sino all'eventuale esercizio dell'autotutela (annullamento d'ufficio) da parte del Comune che l'abbia rilasciata senza la previa verifica di compatibilità;*
- *l'eventuale annullamento d'ufficio dell'autorizzazione alla realizzazione dovrà, naturalmente, avvenire sulla base di un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e di un prevalente interesse pubblico, anche rispetto all'eventuale (legittimo) affidamento ingenerato nel destinatario della medesima autorizzazione;*
- *oltre che oggetto di eventuale annullamento d'ufficio, la sopravvenuta illegittimità dell'autorizzazione può essere suscettibile di sanatoria amministrativa, da effettuarsi mediante richiesta ed acquisizione ex post della verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, da eseguirsi avendo come parametro di riferimento requisiti e fabbisogno regionali stabiliti dalla disciplina regionale vigente.*

Peraltro si precisa, a riguardo, che:

- *con nota prot. n. A00_151/308 del 12/01/2015, questo Servizio ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa, ai sensi dell'art. 7 dell'aL.R. n. 8/2004 e s.m.i., dal Comune di Specchia in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla "Sol Levante S.r.l." di Taurisano per n. 1 CRAP da ubicare alla Via Don Milani n. 15;*
- ***le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate nella vigenza del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (ossia fino al 17/08/2014, senza l'acquisizione della verifica positiva di compatibilità) e che non siano annullate d'ufficio, rimangono pur sempre illegittime, quindi soggette anche ad eventuale impugnativa giurisdizionale da parte di soggetti terzi controinteressati che ne venissero a conoscenza;***
- *seppur costituenti idoneo presupposto legittimante la richiesta della successiva autorizzazione all'esercizio, le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate senza verifica di compatibilità al fabbisogno regionale comportano una "postergazione" della medesima verifica;*
- ***ciò implica che le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da codesto Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;***
- *l'eventuale richiesta di accreditamento, data la vigente sospensione legale degli accreditamenti, sarà considerata inammissibile ed assolutamente improduttiva di effetti "prenotatori".*

ed ha chiesto al Sindaco del Comune di Specchia di notiziare, "entro trenta giorni dalla comunicazione della presente, sugli intendimenti raggiunti in merito all'eventuale annullamento d'ufficio della suddetta autorizzazione alla realizzazione."

Con nota prot. n. 379/AA/R/AA-18 del 27/07/2018 trasmessa con PEC in pari data il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha sollecitato questa Sezione alla definizione della pratica relativa all'autorizzazione all'esercizio di cui alla sopra citata istanza prot. n. 479/R/R/AA-14 del 10/12/2014.

Con nota prot. n. A00_183/12325 del 07/09/2018 questa Sezione:

"premesso che all'attualità non è pervenuto alcun riscontro alla nota prot. n. A00_151/1184 del 03/02/2015

con cui il Servizio PAOSA ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Specchia di essere notiziato sugli intendimenti raggiunti in merito all'eventuale annullamento d'ufficio della suddetta autorizzazione alla realizzazione;

considerato, peraltro, che agli atti di questa Sezione non risulta che il provvedimento prot. n. 6691/r. del 04/08/2014, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Specchia ha autorizzato la realizzazione della CRAP denominata "AMARILLIDE" sita in Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, sia stato annullato d'ufficio;

- si ribadisce che la struttura, essendo stata autorizzata dal Comune alla realizzazione senza verifica di compatibilità con il fabbisogno regolamentare, non è inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da codesto Comune o da altri comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" (art. 1 R.R. n.7/2002).
(...).".

Con nota prot. n. 170633 del 28/11/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., ad oggetto "Società SOL LEVANTE S.r.l. di Taurisano (LE). Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio della (C.R.A.P.) Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata "CAMELIA", ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla via Don Milani n. 15. Esito verifica.", il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione Area Sud – Maglie della ASL LE ha comunicato l'esito delle verifiche effettuate presso la struttura in oggetto, allegandovi la nota del 22/11/2019 con cui il Tecnico della Prevenzione e il Dirigente Medico incaricati hanno relazionato come segue:

"(...)

Preliminarmente si fa osservare che:

- con pec del 21/09/2018 la "Società SOL LEVANTE S.r.l." comunicava all'Ente Regionale e a questo Dipartimento di Prevenzione che la struttura "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) per n. 14 posti letto sita in Specchia (LE) alla via don Milani n. 15, erroneamente era stata denominata "AMARILLIDE" anziché "CAMELIA";
- con pec del 24/10/2018 prot. n. 149388, lo scrivente Servizio, considerato che il suddetto immobile era ancora autorizzato e utilizzato per "Casa Famiglia o Casa per la Vita per persone con problematiche psicosociali" (art. 70 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii) invitava il legale Rappresentante della struttura a prendere contatti al fine di programmare la visita di verifica richiesta dall'ente Regionale e a predisporre la documentazione relativa ai requisiti strutturali, tecnologici e Organizzativi prevista dai R.R. n. 7/2002 e n. 3/2005 e ss.mm.ii.);
- con pec del 07/10/2019 il Responsabile del Servizio del Comune di Specchia trasmetteva con nota prot. n. 9624 di pari data la "Determinazione Settore 1 – Amministrativo –Culturale-Sociale-Demo – Nr. 400 Registro generale e nr. 206 del registro di Settore datate 30/09/2019", con la quale disponeva di:
 - a) revocare l'autorizzazione rilasciata alla Struttura "Casa Famiglia o Casa per la vita denominata "AMARILLIDE" (Determina n. 216/2014) sita in Specchia (LE) alla via Don Milani n. 15;
 - b) autorizzare al funzionamento la stessa struttura denominata "AMARILLIDE" presso i locali siti in Specchia (LE) alla piazza Della Libertà n.3 piano terra e 1°;
- con pec del 08/10/2019 acquisita al Ns. prot. n. 144709 del 10/10/2019 il Legale Rappresentante della Società "Sol Levante S.r.l." comunicava che a far data dal 01/10/2019 l'immobile sito in via Don Milani n. 15 non era più autorizzato ed utilizzato per "Casa famiglia o Casa per la Vita per persone con problematiche Psicosociali – art. 70 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., per trasferimento degli ospiti presso la nuova struttura sita in Piazza della Libertà n. 3, per cui si poteva programmare la visita di verifica richiesta a suo tempo dall'Ente regione con la nota prot. A00_!83/12325 del 07/09/2018;

Tutto ciò premesso in data 15/11/2019 è stato effettuato apposito sopralluogo presso i luoghi in oggetto indicati per la verifica di competenza.

Dagli accertamenti eseguiti e dall'esame della documentazione, l'ultima prodotta in data 18/11/2019, è emerso che:

- la struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili;
- è stato redatto il documento di valutazione aziendale dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i locali di cui si compone la struttura, così come indicati nella planimetria presentata, sono igienicamente idonei per l'uso cui sono destinati e rispettano i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'Attività di Comunità Riabilitativa Assistenziale psichiatrica (C.R.A.P.) per n. 14 posti letto;
- la dotazione organica, come da elenco trasmesso in data 24-10-2019, risulta congrua secondo quanto previsto dal predetto Reg. Reg. n. 3/23005 e ss.mm.ii.
- il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Rizzo Giuseppe nato (...) il (omissis) (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari in data 13/10/2011 con specializzazione in Psichiatria presso la stessa Università in data 22/06/2016, iscritto all'albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 7605 dal 06/03/2012.

Per quanto sopra rappresentato,

- visto il R.R. n. 7/2002;
- visto il R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;

si ritiene che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.), denominata "CAMELIA" sita in Specchia (LE) alla via Don Milani n. 15 è in possesso dei requisiti minimi per n. 14 posti letto (art. 1 R.R. n. 7/2002 – R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.).".

Per tutto quanto sopra rappresentato;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla Società "Sol Levante S.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "CAMELIA", ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo, nato (omissis) ed in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 7605 del 06/03/2012, con la precisazione che:

- la struttura, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non è considerata inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;
- Il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche

azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla Società "Sol Levante S.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "CAMELIA", ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo, nato (omissis) ed in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 7605 del 06/03/2012, con la precisazione che:
 - la struttura, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non è considerata inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;

- Il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Specchia (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)